Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale "E. Fermi"
Via Molino di Mezzo, 30 – 21050 PORTO CERESIO (VA)
Tel: 0332 917651 - Fax: 0332/917182 - C.F.: 95044920122
E-mail: vaic82600d@istruzione.it
Web: https://www.scuola-portoceresio.edu.it
Posta Elettronica Certificata: vaic82600d@pec.istruzione.it

CODICE INTERNO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

approvato con delibera n. 7 del Collegio dei Docenti del 16/05/2025

approvato con delibera n. 28 del Consiglio di Istituto del 16/05/2025

Premessa

Il presente Codice Interno è adottato in attuazione della Legge 17 maggio 2024, n. 70, recante "*Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo*" per effetto della quale gli interventi previsti dalla Legge 29 maggio 2017, n. 71, sono stati estesi oltre che al contrasto al cyberbullismo anche ai fenomeni connessi al bullismo, individuando ulteriori strumenti tesi a rafforzare le azioni di contrasto.

Normativa di riferimento

- **Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007** recante "linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di" telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- **Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007** recante" linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;
- **Direttiva MIUR n. 1455/06** contenente indicazioni ed Orientamenti sulla partecipazione studentesca;
- **D.P.R. 249/98 e 235/2007** recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- **Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007** recante "linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";

- **Legge 29 maggio 2017, n. 71**, recante "*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo", e delle Linee di orientamento del MIUR per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyber bullismo"*;
- **Legge 17 maggio 2024, n. 70** recante "*Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo*";
- **Linee di orientamento** per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo adottate con decreto prot. n. 18 del 13 gennaio 2021;
- **Nota MIM 121 del 20.01.2025** recante "*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Adempimenti delle Istituzioni scolastiche ai sensi della legge 17 maggio 2024 n. 70*".

Art. 1 – Finalità

Questo documento si propone di:

- delineare principi, procedure e responsabilità condivise, al fine di promuovere un ambiente scolastico sicuro, inclusivo e rispettoso della dignità di ogni persona;
- sensibilizzare studenti, famiglie e personale scolastico sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo;
- prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo.
- intervenire tempestivamente in caso di episodi di bullismo o cyberbullismo;

Esso si integra con il Regolamento di Istituto e con gli altri documenti programmatici, contribuendo a rafforzare la cultura del rispetto, della legalità e della cittadinanza attiva.

Art. 2 – Definizione e caratteristiche del fenomeno

Bullismo - Definizione Legge 70/2024:

1) "***Per «Bullismo»*** *si intendono l'aggressione o le molestie reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni*".

- Pertanto è da considerarsi **BULLISMO** ogni atto aggressivo condotto da un individuo o da un gruppo, ripetutamente nel tempo, contro una vittima che spesso non riesce a difendersi. Presenta tre caratteristiche distintive:
  a) INTENZIONALITÀ (voler far del male all'altro);
  b) RIPETIZIONE (la ripetizione della violenza segna la vittima);
  c) SQUILIBRIO DI POTERE (la vittima soffre e non riesce a portare un equilibrio nella relazione);

Un'altra caratteristica che può influenzare la situazione è LA NATURA DI GRUPPO DEL FENOMENO: tali comportamenti si manifestano prevalentemente alla presenza dei compagni, che

possono assumere diversi ruoli – aiutanti del bullo, sostenitori passivi, sostenitori esterni, difensori della vittima. La dimensione di gruppo fa sì che gli osservatori abbiano la potenzialità di condizionare la situazione.

Si presenta sotto diverse forme, può essere:

a) FISICO (colpi, pugni, strattoni, calci, danneggiamento di oggetti);
b) VERBALE (offese, minacce, prese in giro, soprannomi denigratori);
c) INDIRETTO (esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie, messa in giro di cattive voci).

Può essere basato sul pregiudizio e la discriminazione, in questo caso, è legata alle caratteristiche della vittima come il sesso, l'etnia, la nazionalità, la disabilità, l'aspetto fisico, l'orientamento sessuale, la bravura.

2) Cyberbullismo - Definizione Legge 71/2017:

"Per «cyberbullismo» *si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".*

- Pertanto, è da considerarsi **CYBERBULLISMO** ogni azione aggressiva, intenzionale, agita da un individuo o da un gruppo di persone, utilizzando i MEZZI ELETTRONICI nei confronti di una persona che non si può difendere.

  L'attacco alla vittima viene facilitato ed ampliato dalla tecnologia. Infatti, alle tre caratteristiche distintive (Intenzionalità, Squilibrio di potere, Ripetizione) se ne aggiungono altre che potenziano la sofferenza arrecata alla vittima, con un'intensificazione del senso di impotenza, che spinge alle volte a gesti estremi, come il suicidio:

  a) ANONIMATO (deresponsabilizzazione)
  b) FACILITA' D'ACCESSO (senza spazio e senza tempo; la prepotenza on line può raggiungere la vittima in qualsiasi posto e in qualsiasi momento)
  c) PERMANENZA DEL TEMPO
  d) RAPIDA DIFFUSIONE AD UN PUBBLICO AMPIO (piazza virtuale).

Può essere scritto-verbale (con offese, insulti tramite messaggi di testo, e-mail, pubblicati sui siti social network o telefonate), visivo (diffusione di foto o video in situazioni intime, violente o spiacevoli riprese con il cellulare e diffuse sui siti Web e social network), di esclusione (escludere qualcuno dalla comunicazione on-line e dai gruppi), di impersonificazione (furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri, di informazioni personali, come credenziali di accesso all'account email, social network, furto di identità).

Art. 3 – Ruoli e responsabilità

1) Il Dirigente scolastico

- organizza il Team per l'Emergenza;
- nomina il referente del bullismo e del cyberbullismo e lo informa delle segnalazioni pervenute per coordinare le azioni;
- di concerto con il referente del bullismo e del cyberbullismo individua i docenti di riferimento membri del team antibullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno Bullismo e Cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- definisce le linee di indirizzo del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e del Patto di Corresponsabilità, affinché contemplino misure specificatamente dedicate alla prevenzione del bullismo e cyberbullismo;
- assicura la massima informazione alle famiglie di tutte le attività e iniziative intraprese (Regolamento d'istituto, PTOF, Patto di corresponsabilità);
- viene a conoscenza di episodi di bullismo da diverse fonti: studente, vittima o spettatore, genitori dello studente vittima o spettatore, il personale docente e non docente, della scuola, gli operatori socio-educativi e sanitari, ecc;
- informato di un episodio di Bullismo e Cyberbullismo ne valuta l'intensità e decide le azioni da intraprendere consultando se opportuno il referente Bullismo e Cyberbullismo mediante azioni generali e specifiche.

2) Il referente scolastico **del bullismo e cyberbullismo**

- collabora con gli insegnanti della scuola;
- propone corsi di formazione al Collegio dei docenti;
- coadiuva il Dirigente scolastico nella redazione dei piani di vigilanza e prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo;
- monitora i casi di bullismo e di cyberbullismo;
- fa parte del Team Antibullismo e per l'Emergenza d'Istituto.

3) Il Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza

(Dirigente scolastico, Referente per il bullismo e il cyberbullismo, Animatore digitale, coordinatore della classe coinvolta, consiglio di classe)

- coadiuva il Dirigente scolastico e il coordinatore dei Team, nella definizione degli interventi di prevenzione del bullismo (per questa funzione partecipano anche il presidente del Consiglio di istituto e i rappresentanti degli studenti);
- individua per singolo anno scolastico le strategie e gli interventi interni di prevenzione primaria o universale, di prevenzione secondaria o selettiva e, infine, di prevenzione terziaria;
- interviene (come gruppo ristretto, composto da dirigente e referente/i per il bullismo/cyberbullismo, psicologo/pedagogista) nelle situazioni acute di bullismo.

4) Il Collegio dei docenti

- predispone azioni e attività per la prevenzione di fenomeni di bullismo e cyberbullismo (prevenzione primaria o universale) all'interno del PTOF e del Patto di corresponsabilità;
- promuove l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali, aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali.
- predispone obiettivi, favorisce scelte didattiche e progetti nell'area educativa volti ad assicurare l'acquisizione e lo sviluppo di competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più ampio concetto di educazione alla cittadinanza attiva e globale per prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo (L. 107/2015, L. 92/2019 art. 3 "Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento" e art. 5 "Educazione alla cittadinanza digitale");
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo nel territorio coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo organizzate dall'istituzione scolastica o da altri enti qualificati.

La competenza digitale è sempre più centrale per una cittadinanza attiva e consapevole. Il quadro comune di riferimento europeo delle Competenze Digitali (DIGCOMP) individua, tra le principali aree di competenza, proprio quella della sicurezza, intesa come protezione personale, protezione dei dati, protezione dell'identità digitale, misure di sicurezza e uso sicuro e sostenibile.

5) I Docenti e gli Educatori

- mettono in atto buone pratiche educative di convivenza e gestione di conflitti fra gli alunni;
- valorizzano nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati all'età degli alunni;
- segnalano al Dirigente, al/ai Referente/i scolastico/i, qualora si abbiano sospetti fondati o si venga a conoscenza diretta o indiretta di fatti di bullismo o cyberbullismo, attenendosi ad una descrizione il più possibile oggettiva degli accadimenti (obbligo giuridico di segnalare al Dirigente, non di indagare), al fine di avviare una strategia concordata e tempestiva.

6) I Coordinatori dei Consigli di classe

- monitorano che vengano rilevati e misurati gli obiettivi dell'area educativa, attivando le procedure antibullismo;
- registrano nei verbali del Consiglio di classe: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con pedagogista, psicologo, forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio in rete.

7) I Collaboratori scolastici e l'assistente tecnico

- svolgono un ruolo di vigilanza attiva nei corridoi, nelle aree dove si svolgono gli intervalli, al cambio dell'ora di lezione;
- partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla scuola;
- segnalano al dirigente scolastico eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente o indirettamente;
- se dovessero intervenire per bloccare eventuali comportamenti di bullismo in essere, lo fanno applicando le modalità previste dal Regolamento d'Istituto.

8) Le Famiglie

- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi e colgono i segnali di disagio anche in assenza di una comunicazione aperta;
- sono attente al comportamento dei figli;
- conoscono le azioni messe in atto dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal "Patto di corresponsabilità";
- conoscono il regolamento attuativo dello Statuto delle studentesse e degli studenti;
- conoscono le sanzioni previste dal Regolamento di Istituto;
- collaborano con la scuola nella prevenzione del bullismo e in particolare nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute.

9) Le Studentesse e gli Studenti

- conoscono e rispettano i regolamenti;
- sono chiamati ad essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e cyberbullismo e di tutela della vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza supportando il/la compagno/a vittima (consolandola e intervenendo attivamente in sua difesa);
- sono chiamati a collaborare con l'istituzione scolastica, in particolare nell'attivazione della *peer education*;
- devono utilizzare in modo responsabile la Rete e devono diventare capaci di gestire le relazioni digitali che instaurano anche fuori da scuola. Partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla scuola.

Art. 4 – Azioni di prevenzione

1) Educazione e sensibilizzazione

- inserimento nel curriculum scolastico di attività educative sui temi del bullismo, cyberbullismo, cittadinanza digitale e rispetto reciproco;

- organizzazione di incontri formativi e workshop con esperti (es. psicologi, rappresentanti delle Forze dell'Ordine);
- promozione di campagne di sensibilizzazione tra gli studenti, utilizzando anche strumenti multimediali;
- collaborazione con i servizi del territorio e coinvolgimento degli studenti, degli insegnanti e delle famiglie con un approccio sistematico, nelle azioni di prevenzione al fine di promuovere un percorso di vicinanza e ascolto per intercettare precocemente eventuali difficoltà.

2) Formazione del personale scolastico

- Realizzazione di corsi di aggiornamento per i docenti e il personale ATA sul riconoscimento e la gestione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

3) Inclusione e partecipazione

- Favorire la partecipazione attiva degli studenti alla creazione di un ambiente scolastico positivo.

Art. 5 – Procedure di intervento

1) Segnalazione

- Chiunque sia testimone o vittima di episodi di bullismo o cyberbullismo può segnalare l'episodio al Docente Referente o al Dirigente Scolastico, anche in forma riservata.
- La scuola garantisce la tutela della privacy delle persone coinvolte, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali (**Regolamento UE 2016/679 – GDPR**).

2) Accertamento dei fatti

- Il Docente Referente, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, valuta la segnalazione, procede all'accertamento dei fatti, convocando, se necessario, le parti coinvolte e i loro genitori.

3) Interventi educativi e disciplinari

- In caso di accertata responsabilità, il Consiglio di Classe e il Dirigente Scolastico adottano provvedimenti disciplinari proporzionati alla gravità dei fatti, ai sensi dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 249/1998) e del Regolamento d'Istituto.
- Sono previsti interventi educativi e riparativi, come percorsi di rieducazione o incontri con esperti.

4) Supporto alle vittime

- La scuola garantisce sostegno psicologico alle vittime, attivando percorsi di ascolto e consulenza in collaborazione con il servizio psicopedagogico scolastico.

5) Coinvolgimento di enti esterni

- Nei casi più gravi, la scuola si avvale della collaborazione con le Forze dell'Ordine, i servizi sociali e le ASST territoriali, segnalando gli episodi agli organi competenti.

Art. 6 - Monitoraggio e verifica

Il Docente Referente, con il supporto del Collegio Docenti, verifica periodicamente l'efficacia

delle azioni intraprese e propone eventuali modifiche al presente codice.

Viene predisposto un report annuale sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo nella scuola, da presentare al Consiglio d'Istituto.

Art. 7 - Disposizioni finali

Il presente codice è parte integrante del Regolamento d'Istituto e viene comunicato a tutte le componenti scolastiche.

È pubblicato sul sito web della scuola e illustrato durante gli incontri di accoglienza per studenti e famiglie.

Entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. WALTER FIORENTINO
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa.)